

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 26 MARZO 1952

(54^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Norme per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace, nonchè dell'articolo 2 (b) del Protocollo delle Quattro Potenze » (N. 2046) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CASARDI, *relatore* Pag. 508
PALERMO 508

« Aumento degli assegni di imbarco al personale della Marina militare » (N. 2179) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CASARDI, *relatore* 510, 511
PALERMO 510, 511
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 510

(Discussione e rinvio)

« Concessione di un contributo per spese di vestiario agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di lunga durata » (N. 2156):

CASARDI, *relatore* 509
PALERMO 509

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* Pag. 509
CADORNA 509

La riunione ha inizio alle ore 16,10.

Sono presenti i senatori: Bardini, Bruna, Cadorna, Caldera, Casardi, Casati, Cemmi, Cermenati, Cingolani, Gasparotto, Lavia, Lazzaro, Leone, Martini, Miceli Picardi, Morandi, Moscatelli, Palermo, Pellegrini, Pertini, Vaccaro, Cornaggia Medici e Salvi.

Intervengono altresì alla riunione il Ministro della difesa, onorevole Pacciardi e il Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Jannuzzi.

CEMMI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Non solo a nome mio, ma a nome dell'intera Commissione, invio un saluto cordiale ai due nuovi nostri colleghi, il senatore Cornaggia Medici e il senatore Restagno. È stato anche annunciato il passaggio alla nostra Commissione dell'onorevole Boeri, che prende il posto del compianto senatore Facchinetti.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace, nonchè dell'articolo 2 (b) del Protocollo delle Quattro Potenze » (N. 2046) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace, nonchè dell'articolo 2 (b) del Protocollo delle Quattro Potenze ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casardi.

CASARDI, *relatore*. Il presente disegno di legge si riferisce ad uno tra i più ingrati articoli del Trattato di pace, l'articolo 57, e al Protocollo delle Quattro Potenze, in base al quale l'Italia doveva cedere parte della propria marina da guerra ad altre Nazioni. L'articolo 57 del Trattato di pace fissava anche un limite di tempo per la cessione delle navi, limite di tempo che è stato superato, e stabiliva anche che le navi dovessero essere consegnate in perfetta efficienza, e comunque in condizioni di navigare. Sorsero però difficoltà tali per cui, come ho detto, quel limite è stato superato. Il Governo francese ha rinunciato alla clausola della perfetta efficienza ed ha stabilito con il Governo italiano un accordo in base al quale l'Italia si è impegnata a mettere a disposizione una somma di circa 2 miliardi per rimettere in efficienza le navi consegnate, con l'intesa però che la somma sarebbe stata spesa in cantieri italiani. Dato il carattere tecnico dei lavori e l'urgenza della loro esecuzione si ritenne necessario adottare il sistema della licitazione privata anziché il sistema dell'asta pubblica prescritto dalla legge sulla contabilità generale dello Stato. Il Consiglio di Stato ha però formulato delle riserve ed ha avanzato difficoltà per l'adozione di questa procedura. Il Ministero della difesa ritiene tuttavia che sia necessario che questi lavori vengano eseguiti da ditte specializzate; ha preso quindi intese con il Consiglio di Stato, e si è arrivati a un concordato in base al quale questa situazione sarà sanata entro il limite invalicabile del 30 giugno 1953. Ciò è quanto dispone il disegno di legge che la nostra Commissione è oggi chiamata ad approvare.

PALERMO. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Si passa pertanto all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947,

e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonché per l'applicazione dell'articolo 2 (b) del Protocollo delle Quattro Potenze firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, il Ministero della difesa è autorizzato ad affidare a licitazione privata, in deroga alle disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, lavori, forniture e prestazioni, qualunque ne sia la natura e l'importo.

(È approvato).

Art. 2.

Per i lavori, le forniture e le prestazioni indicate nel precedente articolo sono richiamate in vigore le disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1948 e cesserà di avere vigore il 30 giugno 1953.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Concessione di un contributo per spese di vestiario agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di lunga durata » (N. 2156)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo per spese di vestiario agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di lunga durata ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casardi.

CASARDI, *relatore*. Con il presente disegno di legge si concede agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate in missione all'estero un contributo per spese di vestiario di 50 mila lire per gli ufficiali e di 30 mila lire per i sottufficiali. Si tratta di una concessione « una tantum » che è necessaria per mettere in condizione i nostri ufficiali e sottufficiali che si recano in missione all'estero, e che debbono vestire in genere in borghese, di acquistarsi almeno un vestito. La somma concessa è infatti appena necessaria per la confezione di un vestito. Credo che il progetto di legge non abbia bisogno di altre parole di illustrazione, e lo sottopongo pertanto all'approvazione dei colleghi.

PALERMO. Propongo che l'indennità sia raddoppiata, sia cioè portata a 100 mila lire per gli ufficiali e a 60 mila lire per i sottufficiali. Le somme proposte sono veramente esigue e, se approvate in tale misura, non possono significare altro che il desiderio da parte nostra di fare qualcosa. Ma se veramente vogliamo che questi nostri militari possano vestire decorosamente dobbiamo accogliere almeno l'emendamento da me proposto.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho udito la prima parte dell'emendamento del senatore Palermo, ma non la seconda, cioè in qual modo proponga la copertura della maggiore spesa.

PALERMO. Alla copertura deve provvedere il Governo. Per intanto pensiamo a coprire gli ufficiali, poi il Governo vedrà il modo di trovare le somme necessarie in bilancio.

CASARDI, *relatore*. Io consento nel merito della proposta del senatore Palermo, ma debbo osservare che la Commissione di finanza ha dato parere favorevole per una spesa di 1 milione e mezzo annui. Se decidiamo di aumentare l'onere dobbiamo sospendere l'esame del disegno di legge.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche io sono d'accordo nel merito della proposta del senatore Palermo, perchè il Ministero della difesa è interessato a far sì che i nostri ufficiali e sottufficiali, specialmente quando vanno all'estero, mantengano il maggior decoro possibile. Ma c'è la questione della copertura. Vedremo se qualche cosa si potrà

fare. Questa mattina, esaminando il disegno di legge relativo all'indennità a favore dei carabinieri, disegno di legge che verrà presto all'esame del Parlamento, abbiamo potuto portare a 350 milioni uno stanziamento che era previsto in 150 milioni. Spero che anche nel caso in esame sia possibile aggiungere qualcosa. Debbo dichiarare però che non mi aspettavo che una richiesta di aumento mi fosse fatta in particolar modo dall'onorevole Palermo, perchè alla Camera l'opposizione propose addirittura che il disegno di legge fosse respinto.

PALERMO. Io rispondo di ciò che si fa in questo ramo del Parlamento. Mi sembra però strano che i miei colleghi della Camera si siano opposti.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Hanno detto che si trattava di un disegno di legge di esecuzione del Patto Atlantico.

CASARDI, *relatore*. Io ritengo che, per evitare ritardi nell'approvazione del disegno di legge, sia meglio approvare il testo trasmessoci dalla Camera dei deputati. In un secondo momento il Governo potrà venire incontro in maniera più larga alle esigenze di questo personale.

CADORNA. Io credo invece che, se è possibile ottenere subito un miglioramento delle condizioni previste dal disegno di legge, sia meglio attendere la risposta dell'onorevole Sottosegretario, il quale ci dirà in una prossima riunione se è possibile aumentare lo stanziamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad una prossima riunione.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento degli assegni di imbarco al personale della Marina militare » (N. 2179)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento degli assegni di imbarco al personale della Marina mercantile ».

Su questo disegno di legge non abbiamo avuto il parere della Commissione finanze e tesoro. Peraltro, essendo i termini scaduti, possiamo senz'altro deliberare.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casardi.

CASARDI, *relatore*. Il presente disegno di legge riguarda le tabelle relative ai soprassoldi di imbarco assegnati a tutto il personale della Marina militare. Questi soprassoldi sono sempre esistiti, ma, a seguito della svalutazione della moneta, sono oggi discesi a un livello assolutamente insufficiente. Qualche cosa per il loro adeguamento è già stata fatta con il decreto luogotenenziale 1° febbraio 1945 e con altra disposizione legislativa del 24 gennaio 1948. Con questi provvedimenti i soprassoldi furono moltiplicati per sei volte al massimo per gli ufficiali e da dieci a diciotto volte per i sottufficiali. Nonostante ciò si tratta ancora di somme inadeguate. Il Ministero della difesa avrebbe voluto moltiplicare i soprassoldi corrisposti nel periodo anteguerra per il coefficiente 30, ma questo coefficiente non è stato accettato dal Tesoro per mancanza di fondi.

Pertanto con le tabelle sottoposte alla nostra approvazione ci si è limitati a moltiplicare per tre le cifre attualmente corrisposte agli ufficiali imbarcati e per due quelle corrisposte agli ufficiali assegnati ad altre destinazioni e quelle corrisposte ai capi delle tre classi, se imbarcati, ossia ai marescialli.

La rivalutazione per gli altri gradi oscilla poi tra 1 e 2.

Poichè il soprassoldo degli ufficiali era già stato rivalutato con l'adozione del coefficiente 6 il presente provvedimento porta la rivalutazione a 18 volte, per gli ufficiali. Per il personale invece che aveva avuto una rivalutazione oscillante da 10 a 18 volte la rivalutazione rispetto all'anteguerra è di 28 volte in media.

Con questo disegno di legge si è cercato di far fronte a due esigenze: all'esigenza cioè del Tesoro, che dichiara di non poter assegnare fondi maggiori e all'esigenza di mantenere una perequazione tra i vari gradi. Chi è imbarcato va incontro a difficoltà finanziarie, perchè deve mantenere se stesso e la famiglia lontana ed inoltre la presenza a bordo implica responsabilità che debbono essere valutate e seconda del grado.

Pertanto propongo il disegno di legge all'approvazione dei colleghi.

PALERMO. In linea di massima non siamo contrari all'approvazione del disegno di legge, ma dobbiamo far notare che con esso si fa un passo indietro, perchè si torna ad applicare il principio che fu adottato dal fascismo con l'ordinamento del 1929, abolito il 1° febbraio 1945. L'onorevole relatore afferma che l'indennità deve essere assegnata in proporzioni diverse a seconda della responsabilità che un grado più elevato comporta. Io penso invece che in questo caso la responsabilità non c'entri affatto. Nella magistratura, ad esempio, nessuna indennità è stata stabilita tenendo conto del grado. Se l'indennità viene concessa per il disagio a cui il marinaio va incontro a causa dell'imbarco, noi pensiamo che questo disagio sia uguale per gli ufficiali e per i sottufficiali. Pertanto noi siamo favorevoli a moltiplicare le attuali indennità purchè non vi sia differenziazione tra i vari gradi.

CASARDI, *relatore*. Non si ritorna all'anteguerra, a quelli che lei chiama principi del fascismo, perchè nel 1945 e nel 1948 i soprassoldi degli ufficiali furono aumentati solo di 6 volte mentre quelli dei gradi inferiori furono aumentati in media di 14 volte. Quindi mi pare che il Ministero della difesa si sia avvicinato molto ai concetti espressi dall'onorevole Palermo.

JANNÜZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sta ritornando un po' troppo frequentemente il concetto del livellamento delle indennità, nonostante la differenza del grado, e non vi nascondo che in questi giorni anche alla Camera dei deputati, in materia di indennizzi aeronautici, c'è stata la proposta di livellare l'indennizzo per tutti i gradi. Se procedessimo di questo passo potremmo arrivare al punto in cui si potrebbe proporre di non fare più differenza di stipendio fra grado e grado. Se si ammette il principio che la differenza di grado deve portare differenza nel trattamento economico, non si capisce come, in base allo stesso principio, quando si tratta di indennità, non si debba tener conto di questa diversità di trattamento. A diversità di grado deve corrispondere una diversità di trattamento anche per quel che riguarda le indennità che fanno parte integrante del trattamento economico. Quindi mi pare che da un punto di vista di principio, non ci sia nulla da dire e che in questa legge non ci sia nulla di fascista, dal momento che la demo-

crazia ha accettato il principio della differenza di trattamento economico per ogni grado.

Inoltre una differenza di trattamento economico secondo il grado non è dovuta solamente alla considerazione delle maggiori o minori responsabilità, ma è dovuta anche alla considerazione dell'età maggiore e dei maggiori oneri famigliari, alla considerazione della diversità delle esigenze che non sono certamente eguali per un sottufficiale e un generale.

Sono queste le considerazioni che incidono nella determinazione della diversità del trattamento economico, secondo la diversità del grado e quindi devono essere applicate sia in questo come in tutti gli altri campi. Credo quindi che le obiezioni dell'onorevole Palermo possano essere facilmente superate.

PALERMO. Le spiegazioni forniteci dallo onorevole Sottosegretario non mi hanno del tutto convinto. Egli osserva: poichè esiste una gerarchia è indispensabile che gli stipendi siano variati a seconda dei gradi. Su ciò siamo d'accordo. Ma qui si tratta dell'aumento degli assegni di imbarco per il personale della Marina militare. L'aumento in parola quindi trova origine e giustificazione appunto dall'imbarco. E l'imbarco è uguale per tutti, per l'ammiraglio, per l'ufficiale e per i sottufficiali. Perciò per quanto si riferisce alle varie esigenze di cui parlava l'onorevole Sottosegretario, rilevo che se l'ufficiale superiore o l'ammiraglio, per motivi di salute e per l'età più o meno avanzata, hanno diritto ad un assegno maggiore, lo stesso argomento dovrebbe valere sotto un altro aspetto per il sottufficiale o l'ufficiale giovane, il quale deve lasciare la famiglia agli inizi della formazione, i figli piccoli e bisognosi di particolari cure ed assistenza. Qui non si tratta di capovolgere un principio, ma di affermarne uno valido e democratico, cioè quello che di fronte ad alcune indennità conferite in base ad un servizio prestato debba prevalere il criterio del servizio e non quello della diversità di grado.

CASARDI, relatore. Ho già espresso il mio parere in proposito. Gli ufficiali riceveranno un aumento pari a 18 volte l'indennità ante-guerra, mentre i sottufficiali verranno a percepire un aumento di 28 volte e i sottufficiali anziani anche di più. Esiste quindi già una proporzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M*, annesse al regolamento sugli assegni di imbarco al personale della Marina, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, quali risultano modificate dal decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 12 del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, che stabiliscono varianti al regolamento sugli assegni di imbarco al personale della Marina, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156:

Art. 5. — L'assegno collettivo previsto dal paragrafo primo dell'articolo 23 del regolamento sugli assegni di imbarco è calcolato in ragione di lire 2 giornalieri per ogni individuo.

Le misure della quota massima individuale di cui al paragrafo terzo di detto articolo 23 sono elevate, rispettivamente, da lire 300 a lire 440 e da lire 200 a lire 220.

Art. 6. — La misura della retribuzione collettiva di cui al paragrafo primo dell'articolo 24 del regolamento è elevato da lire 18 a lire 24 per tonnellata o frazione di tonnellata.

Le misure delle retribuzioni collettive previste dal paragrafo secondo di detto articolo 24 sono rispettivamente elevate, per ogni tonnellata, da lire 22,50 a lire 33, da lire 14,40 a lire 18, da lire 30 a lire 44 e da lire 45 a lire 66.

I soprassoldi giornalieri previsti dal paragrafo terzo dello stesso articolo 24 sono stabiliti in lire 33 per i sottufficiali e in lire 22 per i sottocapi e comuni.

Art. 7. — Le misure dell'assegno collettivo previsto dal paragrafo primo dell'articolo 25 del regolamento sono, rispettivamente, aumen-

tate da lire 180 a lire 360 e da lire 90 a lire 180.

Art. 8. — Gli assegni mensili a titolo di premio previsti dal paragrafo primo dell'articolo 26 del regolamento sono rispettivamente elevati da lire 180 a lire 360, da lire 150 a lire 300, da lire 120 a lire 220, da lire 75 a lire 110.

Art. 9. — L'assegno giornaliero previsto dal paragrafo primo dell'articolo 28 del regolamento è elevato da lire 1,20 a lire 1,50 per ciascun allievo.

La somma massima di cui al paragrafo secondo di detto articolo 28 è elevato da lire 75 a lire 110.

Art. 12. — Le misure dei soprassoldi giornalieri previsti dal paragrafo terzo dell'articolo 45 del regolamento sono elevati, rispet-

tivamente, da lire 6 a lire 10 e da lire 4 a lire 6.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1950.

(È approvato).

Art. 4.

Al maggior onere di complessivi 730 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1951-52 mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

TABELLA A.

ASSEGNI GIORNALIERI SPETTANTI AGLI UFFICIALI ED ASPIRANTI
DEI VARI CORPI ED AGLI ALLIEVI DELLA ACCADEMIA NAVALE

Gli assegni previsti dalla presente tabella non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata più d'una delle quote previste dalla tabella). È fatta eccezione per il solo assegno del n. 19 che è cumulabile con qualsiasi altro.

Gli assegni di cui ai nn. 5 e 7 sono aumentati di lire 145 per la posizione di armamento e di lire 110 per quella di riserva, quando non è costituita la mensa comandante e questi partecipa alla mensa ufficiali.

L'assegno in comando spetta per il comando di singola unità o per quello di gruppi di unità.

I dieci anni di servizio effettivo si computano dalla data di nomina ad ufficiale.

Il periodo di imbarco è quello effettivamente compiuto su navi in armamento e riserva.

Per gli ufficiali del genio navale (D. M.) provenienti dalla ex scuola macchinisti di Venezia e per gli ufficiali del C.E.M.M. non è richiesta la condizione di dieci anni di servizio da ufficiale ed è consentito, ai fini della determinazione della misura degli assegni di cui alla presente tabella, il cumulo dei periodi d'imbarco da ufficiale con quelli da sottufficiale.

IV COMMISSIONE (Difesa)

54ª RIUNIONE (26 marzo 1952)

Segue TABELLA A.

	DESTINAZIONI SU NAVI IN ARMAMENTO				DESTINAZIONI SU NAVI IN RISERVA				ALTRE DESTINAZIONI DI SERVIZIO					
	con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e		con meno di 10 anni di servizio effettivo da ufficiale o meno di 4 anni d'imbarco		con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e		con meno di 10 anni di servizio effettivo da ufficiale o meno di 4 anni d'imbarco		con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e		con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e			
	15 da imbarco	10 da ufficiale	7 da imbarco	4 da ufficiale	15 da imbarco	10 da ufficiale	7 da imbarco	4 da ufficiale	15 da imbarco	10 da ufficiale	7 da imbarco	4 da ufficiale		
GRADI - CARICHE O FUNZIONI														
1. - Ammiraglio di armata	3.005	2.935	2.900	2.860	2.700	1.655	1.585	1.550	1.510	1.350	205	155	130	110
2. - Ammiraglio di squadra e gradi corrispondenti	2.195	2.125	2.090	2.050	1.890	1.250	1.180	1.145	1.105	945	205	155	130	110
3. - Ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti	1.780	1.710	1.690	1.640	1.480	1.045	970	935	900	740	205	155	130	110
4. - Contrammiraglio e gradi corrispondenti	1.315	1.240	1.205	1.170	1.010	810	740	700	665	505	205	155	130	110
5. - Capitano di vascello in comando o capo di stato maggiore di forza navale	1.045	1.045	1.010	970	810	640	640	605	570	405	—	—	—	—
6. - Capitano di vascello e gradi corrispondenti altri incarichi	845	845	810	775	610	540	540	505	470	305	155	155	130	110
7. - Capitano di fregata in comando oppure capo di stato maggiore di forza navale o sottocapo di stato maggiore della squadra quando abbia già esercitato il prescritto periodo di comando nel grado	845	845	810	775	610	540	540	505	470	305	—	—	—	—
8. - Capitano di fregata e gradi corrispondenti altri incarichi	710	710	675	640	475	475	475	440	400	240	155	155	130	110
9. - Capitano di corvetta in comando	685	685	650	610	450	460	460	425	385	225	—	—	—	—

IV COMMISSIONE (Difesa)

54ª RIUNIONE (26 marzo 1952)

Segue TABELLA A.

GRADI - CARICHE O FUNZIONI	DESTINAZIONI SU NAVI IN ARMAMENTO				DESTINAZIONI SU NAVI IN RISERVA				ALTRE DESTINAZIONI DI SERVIZIO							
	con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e				con meno di 10 anni di servizio effettivo da ufficiale o meno di 4 anni d'imbarco				con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e				con meno di 4 anni d'imbarco			
	15 da ufficiale	10 da ufficiale	7 da ufficiale	4 da ufficiale	15 da ufficiale	10 da ufficiale	7 da ufficiale	4 da ufficiale	15 da ufficiale	10 da ufficiale	7 da ufficiale	4 da ufficiale	15 da ufficiale	10 da ufficiale	7 da ufficiale	4 da ufficiale
10. - Capitano di corvetta e gradi corrispondenti altri incarichi (a) .	630	630	595	560	395	430	395	360	200	155	130	110	—	—	—	—
11. - Tenente di vascello in comando .	520	520	520	485	320	360	360	325	160	—	—	—	—	—	—	—
12. - Tenente di vascello e gradi corrispondenti - Ufficiale in 2ª - 1º direttore del tiro - Direttore di macchina - Capo servizio E.R.T. di corazzate e incrociatori da 10.000 tonnellate - Capitano delle armi navali addetto al servizio artiglieria del comando in capo delle forze navali - Capitano armi navali destinato alle artiglierie sulle corazzate e incrociatori da 10.000 tonnellate (b)	380	380	380	340	180	290	290	250	90	—	—	—	—	—	—	—
13. - Tenente di vascello e gradi corrispondenti - Direttore del tiro unico - 2º e 3º direttore del tiro - Capitano armi navali destinato alle artiglierie - Ufficiale di rotta - Capo servizio S.I.S. (servizio informazioni segrete) alle dipen-																

(a) I direttori del tiro, i capi servizio E.R.T. e l'ufficiale di rotta imbarcati sulle corazzate o incrociatori, se più anziani di pari grado nel comando di navi di superficie, hanno gli assegni del n. 9.
 (b) I direttori del tiro, i capi servizio E.R.T. e l'ufficiale di rotta imbarcati sulle corazzate o incrociatori, se più anziani di pari grado in comando di navi di superficie, hanno gli assegni del n. 11.

IV COMMISSIONE (Difesa)

54ª RIUNIONE (26 marzo 1952)

Segue TABELLA A.

GRADI - CARICHE O FUNZIONI	DESTINAZIONI SU NAVI IN ARMAMENTO				DESTINAZIONI SU NAVI IN RISERVA				ALTRE DESTINAZIONI DI SERVIZIO			
	con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e				con meno di 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e				con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale e			
	15 da imbarco	10 da imbarco	7 da imbarco	4 da imbarco	15 da imbarco	10 da imbarco	7 da imbarco	4 da imbarco	15 da imbarco	10 da imbarco	7 da imbarco	4 da imbarco
denze del comando in capo delle forze navali - Capo servizio E.R.T. - Capo servizio T. - Capo servizio comunicazioni - Capo servizio aereo - Aiutante di bandiera - Ufficiale al dettaglio - Capitano del genio navale capo del 7° reparto - Capo servizio sanitario - Capo servizio di commissariato - Capo servizio religioso - Ufficiale preposto agli allievi dell'Accademia navale su nave scuola - Tenente di vascello addetto ai corsi O.P. ed I.G.P. (a).	325	325	325	290	125	260	260	225	65	—	—	—
	260	260	260	225	60	230	230	195	35	130	130	110
	340	340	340	340	180	250	250	250	90	—	—	—
	215	215	215	215	55	190	190	190	25	—	—	—
14. - Tenente di vascello e gradi corrispondenti - Altri incarichi . . .												
15. - Sottotenente di vascello e Guardiamarina in comando												
16. - Sottotenente di vascello e Guardiamarina e gradi corrispondenti - Ufficiale in 2ª - Direttore del tiro unico - Direttore di macchina.												
17. - Sottotenente di vascello e Guardiamarina e gradi corrispondenti - 2° e 3° direttore del tiro - Ufficiale di rotta - Capo servizio												

(a) I direttori del tiro, i capi servizio E.R.T. e l'ufficiale di rotta imbarcati sulle corazzate o incrociatori, se più anziani di pari grado in comando di navi di superficie, hanno gli assegni del n. 11.

TABELLA B.

ASSEGNI GIORNALIERI SPETTANTI AI CAPI DI 1^a, 2^a E 3^a CLASSE

Gli assegni previsti dalla presente tabella non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata più di una delle quote previste dalla tabella).

Gli assegni per i consegnatari (responsabili di materiali di dotazione, depositi viveri, vestiario ed effetti lettereci) sono dovuti solo quando vi sia effettiva responsabilità del materiale.

L'anzianità di imbarco è computabile dalla data di nomina a secondo capo.

IV COMMISSIONE (Difesa)

54^a RIUNIONE (26 marzo 1952)

Segue TABELLA B.

GRADO	DESTINAZIONI SU NAVI IN ARMAMENTO				DESTINAZIONI SU NAVI IN RISERVA				DESTINAZIONI SU NAVI IN DISPONIBILITÀ				ALTRE DESTINAZIONI DI SERVIZIO		
	con 10 anni d'imbarco	con 7 anni d'imbarco	con 4 anni d'imbarco	con meno di 4 anni d'imbarco	con 10 anni d'imbarco	con 7 anni d'imbarco	con 4 anni d'imbarco	con meno di 4 anni d'imbarco	con 10 anni d'imbarco	con 7 anni d'imbarco	con 4 anni d'imbarco	con meno di 4 anni d'imbarco	con 10 anni d'imbarco	con 7 anni d'imbarco	con 4 anni d'imbarco
A) CATEGORIA															
<i>Electricista - Radiotelegrafista - Aiutanti - Siluristi - Torpedinieri - Meccanici - Motoristi navali - Fuochisti A - Specialisti direzione tiro.</i>															
Capi di 1 ^a classe:															
Conduttori di macchine	262	234	208	180	226	198	172	144	154	126	100	72	—	—	—
Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio	234	208	180	154	204	176	150	122	142	116	88	62	—	—	—
Altri incarichi	216	190	162	136	190	162	136	108	136	108	82	54	61	40	21
Capi di 2 ^a classe:															
Conduttori di macchine	216	216	190	162	184	184	156	130	118	118	92	64	—	—	—
Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio	180	180	154	126	156	156	128	100	104	104	78	50	—	—	—
Altri incarichi	172	172	144	118	148	148	120	94	100	100	74	46	40	40	21
Capi di 3 ^a classe:															
Conduttori di macchine	172	172	172	144	142	142	142	116	84	84	84	58	—	—	—
Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio	144	144	144	118	120	120	120	94	74	74	74	46	—	—	—
Altri incarichi	136	136	136	108	114	114	114	86	70	70	70	44	21	21	21
B) CATEGORIE															
<i>Cannonieri A - Cannonieri artiglieri - Carpenteri - Fuochisti O - Palombari.</i>															
Capi di 1 ^a classe:															
Consegnatari - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio	226	198	172	144	196	170	142	116	138	112	84	58	—	—	—
Altri incarichi	208	180	154	126	182	156	128	100	132	104	78	50	61	40	21

IV COMMISSIONE (Difesa)

54ª RIUNIONE (26 marzo 1952)

Segue TABELLA B.

GRADO	DESTINAZIONI SU NAVI IN ARMAMENTO				DESTINAZIONI SU NAVI IN RISERVA				DESTINAZIONI SU NAVI IN DISPONIBILITÀ				ALTRE DESTINAZIONI DI SERVIZIO		
	con 10 anni d'imbarco	con 7 anni d'imbarco	con 4 anni d'imbarco	con meno di 4 anni d'imbarco	con 10 anni d'imbarco	con 7 anni d'imbarco	con 4 anni d'imbarco	con meno di 4 anni d'imbarco	con 10 anni d'imbarco	con 7 anni d'imbarco	con 4 anni d'imbarco	con meno di 4 anni d'imbarco	con 10 anni d'imbarco	con 7 anni d'imbarco	con 4 anni d'imbarco
Capi di 2ª classe:															
Consegnatari - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio	172	172	144	118	148	148	120	94	100	100	74	46	—	—	—
Altri incarichi	162	162	136	108	140	140	114	86	98	98	70	44	40	40	21
Capi di 3ª classe:															
Consegnatari - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio	136	136	136	108	114	114	114	86	70	70	70	44	—	—	—
Altri incarichi	126	126	126	100	106	106	106	80	66	66	66	40	21	21	21
C) CATEGORIE															
<i>Marinai - Segnalatori - Cannonieri - Istruttori Educazione fisica - Furiere - Infermieri - Musicanti - Trombettieri - Portuali.</i>															
Capi di 1ª classe:															
Comandanti di unità	262	234	208	180	226	198	172	144	154	126	100	72	—	—	—
Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio	208	180	154	126	182	154	128	100	132	104	78	50	—	—	—
Altri incarichi	190	162	136	108	168	140	114	86	124	98	70	44	61	40	21
Capi di 2ª classe:															
Comandanti di unità	216	216	190	162	184	184	156	130	118	118	92	64	—	—	—
Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio	154	154	126	100	134	134	104	80	94	94	66	40	—	—	—
Altri incarichi	144	144	118	90	126	126	100	72	90	90	64	36	40	40	21
Capi di 3ª classe:															
Comandanti di unità	172	172	172	144	142	142	142	116	84	84	84	58	—	—	—
Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio	118	118	118	90	100	100	100	72	64	64	64	36	—	—	—
Altri incarichi	108	108	108	82	92	92	92	64	60	60	60	32	21	21	21

TABELLA C.

**ASSEGNI DI BORDO GIORNALIERI SPETTANTI AI SECONDI CAPI,
SERGENTI, SOTTOCAPI E COMUNI**

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono stabiliti per la posizione di armamento. Per la posizione di riserva sono ridotti a otto decimi; per quelle di disponibilità e di allestimento a quattro decimi.

Non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata più di una delle quote previste dalla tabella).

Gli assegni per consegnatari (responsabili di materiali, depositi viveri, vestiario ed effetti lettereci) sono dovuti solo quando vi sia effettiva responsabilità del materiale.

GRADI E INCARICHI	CATEGORIE DEL C.E.M.M.		
	Elett. - Radio- telegi. - Aiut. Silur. - Torped. Meccan. - Mo- tor Nav. - Fuochis. A - Spec. Direz. Tiro	Cannonieri A Cannonieri Art. Carpentieri Fuochisti O Palombari	Marinai - Se- gnal. - Cannon. - Istr. Ed. Fis. - Furieri - Inf. - Music. - Trom- bet. - Portuali
<i>Secondi capi.</i>			
Comandanti di unità	—	—	110
Conduttori di macchina	110	—	—
Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio	90	80	75
Comunque imbarcati	80	70	60
<i>Sergenti e sottocapi volontari.</i>			
Comandanti di unità	—	—	80
Conduttori macchina	80	—	—
Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio	60	50	35
Comunque imbarcati	55	40	30
<i>Comuni di 1ª classe volontari.</i>			
Comunque imbarcati	40	36	28
<i>Comuni di 2ª classe volontari.</i>			
Comunque imbarcati	26	18	9
<i>Sergenti e sottocapi di leva e raffermati di leva.</i>			
Comandanti di unità	—	—	75
Conduttori macchina	75	—	—
Consegnatari - Contabili degli assegni - Segretari comandi navali - Segretari al dettaglio	50	37	28
Comunque imbarcati	40	35	21
<i>Comuni di 1ª classe di leva e raffermati di leva.</i>			
Comunque imbarcati	30	22	18
<i>Comuni di 2ª classe di leva e raffermati di leva.</i>			
Comunque imbarcati	26	18	9

TABELLA D.

MAGGIORI ASSEGNI GIORNALIERI SPETTANTI
AI SOTTUFFICIALI E MILITARI DEL C.E.M.M. IMBARCATI

I soprassoldi della presente tabella non sono cumulabili fra loro. Vengono corrisposti in aggiunta a quelli delle tabelle B, C e F limitatamente però alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza alle infermerie di bordo.

A) *Maggiori assegni spettanti nella sola posizione di armamento:*

1. - Ai brevettati idrofonisti; ecogniometrismi e radaristi: sottufficiali e militari di qualsiasi grado, quando l'incarico è effettivamente disimpegnato	L. 60
2. - Ai puntatori scelti; ai telemetrismi e stereotelemetrismi: sottufficiali e militari di qualsiasi grado, quando l'incarico è effettivamente disimpegnato:	
a) destinati alle torrette, rilevatori telemetri, inclinometri e agli strumenti vari per la direzione del tiro; mitraglieri	» 30
b) destinati ai cannoni di piccolo calibro sia effettivi che di riserva (sino al calibro 100 incluso)	» 40
c) destinati ai cannoni di medio calibro (da oltre 100 a 200 incluso) non in torre	» 50
d) destinati ai complessi in torre e alla direzione raffinata di apparecchiatura di punteria generale	» 60
e) puntatori scelti centrali	» 70

B) *Maggiori assegni spettanti nella posizione di armamento ed in quella di riserva (nella posizione di riserva sono ridotti a otto decimi).*

3. - Aghi elettricisti addetti alle dinamo in azione ed ai meccanici e motoristi navali gli uni e gli altri imbarcati su navi di superficie di dislocamento superiore alle 500 tonnellate	L. 30
4. - Ai panettieri	» 30
5. - Ai conduttori di autoveicoli	» 30

C) *Maggiori assegni spettanti in tutte le posizioni amministrative delle unità (nella posizione di riserva sono ridotti a otto decimi, in quella di disponibilità ed allestimento a quattro decimi).*

6. - Aghi incaricati del servizio radiotelefonico:	
Capi di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe	L. 50
Secondi capi	» 35
Sergenti e sottocapi	» 30
Comuni	» 20
7. - Ai fuochisti motoristi navali per motori a combustione interna e ai fuochisti abilitati alla condotta di macchinari nei limiti stabiliti dalle tabelle di equipaggiamento:	
Sergenti, sottocapi e comuni di 1 ^a e 2 ^a classe	» 18
8. - Ai militari facenti funzione di cuochi e domestici delle mense ufficiali, cuochi delle mense sottufficiali e cuochi dell'equipaggio:	
Sergenti, sottocapi e comuni di 1 ^a e 2 ^a classe (quando non sono imbarcati i cuochi e domestici borghesi o sono regolarmente costituite le mense)	» 40
9. - Ai militari cuochi unici delle mense sottufficiali (regolarmente costituite) ed equipaggio	» 40
10. - Ai militari del C.E.M.M. addetti ai reparti aerei di bordo	» 18
11. - Ai militari del C.E.M.M. addetti al servizio di serpante	» 60
12. - Ai fuochisti O per caldaie a carbone nei limiti delle tabelle di equipaggiamento, sergenti, sottocapi e comuni	» 15

TABELLA E.

TRATTAMENTO TAVOLA ALLE MENSE DI BORDO

(Articoli 11 e 12 del Regolamento)

Le diverse quote di aumento per ogni nave e per ogni mensa vengono corrisposte secondo il numero dei commensali previsti dalla tabella di equipaggiamento e non secondo il numero effettivo. Determinate le quote spettanti col criterio di cui sopra, il conteggio alle mense si fa in base al numero effettivo dei commensali.

MENSE	POSIZIONE DELLE NAVI		
	Armamento	Riserva	Disponibilità o allestimento
Mensa di ufficiale ammiraglio	425	320	—
Mensa di comandante di nave (capitano di vascello o di fregata)	375	275	—
Mensa ufficiali	250	190	(a) 54
Mense aspiranti e allievi Accademia navale quando non sono ammessi alla mensa ufficiali	110	80	—
<i>Quote di aumento.</i>			
Per la mensa ammiraglio	30	22	—
Per la mensa di un solo commensale (comandante ed ufficiali).	50	35	—
Per la mensa di più di un commensale e meno di sei (comandante ed ufficiali)	30	22	—
Per la mensa da sei commensali a meno di dieci (comandante ed ufficiali)	18	10	—
Mensa sottufficiali	100	75	25
<i>Quote di aumento per mense sottufficiali.</i>			
Per la mensa con meno di sei commensali	10	7	5
Per la mensa da sei commensali a meno di dieci	5	5	2

(a) Quando sulle navi in disponibilità e presso i gruppi amministrativi non è costituita la mensa, l'assegno di trattamento tavola è corrisposto alla persona nelle misure seguenti:

Capitano di vascello	L. 54
Capitano di fregata o di corvetta e gradi corrispondenti	» 35
Tenente di vascello e gradi corrispondenti	» 18

TABELLA F.

ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE IMBARCATO SU ESPLORATORI, CACCIATORPEDINIERE, CORVETTE, TORPEDINIERE, CACCIASOMMERGIBILI, CANNONIERE, POSAMINE E DRAGAMINE

(Articolo 29 del regolamento)

Gli assegni previsti dalla presente tabella vanno corrisposti in aumento ai normali assegni di bordo.

Le misure previste sono quelle spettanti per la posizione di armamento. Nella posizione di riserva sono ridotti a metà per gli ufficiali e ad otto decimi per i sottufficiali e militari del C.E.M.M. Non sono dovuti nelle posizioni di disponibilità e allestimento.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'articolo 5 del regolamento.

Ufficiali:

Ufficiale ammiraglio	L.	70
Ufficiale superiore	»	35
Ufficiale inferiore	»	20

Sottufficiali e militari del C.E.M.M.:

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondi capi	L.	15
Sergenti e sottocapi	»	10
Comuni di 1ª e 2ª classe	»	10

TABELLA G

ASSEGNI GIORNALIERI PER IL PERSONALE IMBARCATO
SU NAVI ADDETTE A SPECIALI SERVIZI O SU NAVI MERCANTILI

(Articoli 30, 31 e 32 del Regolamento)

Gli assegni previsti dai nn. 1, 2 e 3 della presente tabella sono cumulabili con i normali assegni personali e sono dovuti nella sola posizione di armamento. Quelli previsti dai nn. 4 e 5 non sono cumulabili coi normali assegni personali salvo le eccezioni espressamente indicate.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'articolo 5 del regolamento, fatta eccezione per i nn. 3 e 4.

1. — *Navi addette al servizio di dragaggio delle mine (per le sole giornate di effettivo dragaggio su mine cariche).*

Ufficiali di qualsiasi grado:

Capo flottiglia	L.	180
Capo squadriglia	»	140
Comandante di unità	»	90
Osservatore	»	55
Capo di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondo capi	»	25
Sergenti e sottocapi	»	20
Comuni di 1ª e 2ª classe	»	10

Segue TABELLA G.

2. - *Navi che compiono campagne idrografiche, cablografiche o addette a compiti connessi con il servizio dei fari, fanali e segnalamenti marittimi.*

a) A tutto il personale imbarcato durante le campagne idrografiche, cablografiche o per il servizio dei fari, fanali e segnalamenti marittimi delle coste nazionali:

		in Mediterraneo	non in Mediterraneo
Ufficiali superiori	L.	215	325
Ufficiali inferiori	»	160	245
Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondi capi	»	110	175
Sergenti e sottocapi	»	55	85
Comuni di 1ª e 2ª classe	»	35	50

b) Al personale del C.E.M.M. distaccato da bordo per lavori idrografici, sulle imbarcazioni o a terra; in aumento agli assegni di cui alla lettera a):

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondi capi	L.	45
Sergenti, sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe	»	20

3. - *Navi adibite al trasporto carbone, nafta e munizioni.*

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e secondi capi (sono dovuti nella sola giornata di effettivo trasporto, imbarco o sbarco)	L.	11
Sergenti, sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe (sono dovuti nelle sole giornate di effettivo trasporto, imbarco o sbarco)	»	5

4. - *Navi mercantili a scopo militare, catturate, requisite e noleggate.*

Ufficiali e assimilati della Marina militare:

Comandante militare o commissario se capitano di vascello o grado corrispondente - Colonnello medico direttore di ospedale galleggiante (cumulabile con l'assegno previsto dalle colonne 11 o 12 o 13 o 14 della tabella A se dovuto in relazione alla anzianità di servizio e di imbarco)	L.	900
Comandante militare o commissario se capitano di fregata o grado corrispondente - Tenente colonnello medico direttore di ospedale galleggiante (cumulabile con l'assegno previsto dalle colonne 11 o 12 o 13 o 14 della tabella A se dovuto in relazione alla anzianità di servizio e di imbarco)	»	630
Comandante militare o commissario se capitano di corvetta o grado corrispondente - Maggiore medico direttore di ospedale galleggiante (cumulabile con l'assegno previsto dalle colonne 11 o 12 o 13 o 14 della tabella A se dovuto in relazione alla anzianità di servizio e di imbarco)	»	540
Comandante militare o commissario se tenente di vascello o grado corrispondente - Capitano medico direttore di ospedale galleggiante (cumulabile con l'assegno previsto dalle colonne 11 o 12 o 13 o 14 della tabella A se dovuto in relazione alla anzianità di servizio e di imbarco)	»	270
Comandante militare o commissario se ufficiale subalterno di qualsiasi corpo (cumulabile con l'assegno previsto dalle colonne 11 o 12 o 13 o 14 della tabella A se dovuto in relazione alla anzianità di servizio e di imbarco)	»	270

Ufficiali superiori con determinato incarico:

Soprassoldo di altri «incarichi» in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella A, posizione armamento).

Segue TABELLA G.

Ufficiali inferiori con determinato incarico:

Soprassoldo di capo servizio in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella A, nn. 13 e 17, posizione armamento).

Ufficiali e sottufficiali di garanzia:

Il Ministero stabilisce di volta in volta il trattamento economico entro i limiti degli assegni normali di imbarco.

5. — *Navi della Marina militare cedute temporaneamente in gestione a ditte private.**Ufficiali di qualsiasi corpo: Commissari.*

Ufficiali superiori: soprassoldo di «altri incarichi» in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella A, posizione armamento).

Ufficiali inferiori: soprassoldo di capo servizio in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella A, nn. 13 e 17, posizione armamento).

Sottufficiali: sovraccarico.

Soprassoldo giornaliero di «altri incarichi» (tabella B, posizione armamento) o di «comunque imbarcato» (tabella C, posizione armamento) in relazione al grado, alla categoria ed alle altre condizioni richieste.

TABELLA H.

ASSEGNI GIORNALIERI PER IL PERSONALE IMBARCATO SU NAVI APPOGGIO
PERCHÈ DESIGNATO AD IMBARCARE SU NAVI ANCORA IN COSTRUZIONE O IN
ALLESTIMENTO

(Articolo 33 del Regolamento)

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono dovuti esclusivamente al personale imbarcato su navi appoggio designato ad imbarcare poi su navi tuttora in costruzione o allestimento.

Sono dovuti per le sole giornate di effettiva presenza a bordo, nonchè durante le brevi licenze. Non sono dovuti durante le missioni.

Non sono cumulabili con alcun altro assegno previsto dal presente regolamento, ad eccezione di quelli di alloggio previsti dalla tabella L, n. 1, e di quelli specificatamente indicati nella presente tabella:

Capitano di vascello	L.	115	} Al controindicato personale spetta un contributo mensa di lire 160, oltre la razione viveri di disponibilità e l'assegno previsto dalle colonne 11 o 12 o 13 o 14 della tabella A se dovuto in relazione alla anzianità di servizio e d'imbarco.
Capitano di fregata o di corvetta e gradi corrispondenti	»	90	
Tenente di vascello e gradi corrispondenti	»	30	
Capi di 1ª classe	»	45	} Oltre ai normali assegni di vitto relativi alla posizione di disponibilità ed all'assegno previsto dalle colonne 13, 14 e 15 della tabella B se dovuti in relazione al grado e all'anzianità di imbarco.
Capi di 2ª classe	»	40	
Capi di 3ª classe	»	35	
Secondi capi	»	28	
Sergenti e sottocapi volontari	»	10	
Sottocapi di leva	»	5	
Comuni di 1ª classe volontari	»	7	
Comuni di 1ª classe di leva	»	4	
Comuni di 2ª classe volontari o di leva	»	3	/

TABELLA I.

ASSEGNI GIORNALIERI DOVUTI AL PERSONALE DESTINATO A COSTITUIRE FORZE DA SBARCO O BASI PASSEGGERE DI OPERAZIONI, DI PASSAGGIO SU NAVI DELLA MARINA MILITARE

(Articolo 34 del Regolamento)

I soprassoldi previsti dalla presente tabella sono cumulabili soltanto con gli assegni personali di cui alle colonne 11 e 14 della tabella *A*, ed alle colonne 13, 14 e 15 della tabella *B* se dovuti in relazione al grado ed all'anzianità d'imbarco. Essi non sono cumulabili con quote di indennità di missione.

Sono dovuti nelle sole giornate di effettiva presenza a bordo.

Ufficiali superiori	L. 70	Capi di 3ª classe	L. 18
Ufficiali inferiori	» 45	Secondi capi	» 14
Ufficiali subalterni	» 30	Sergenti e sottocapi	» 10
Capi di 1ª classe	» 25	Comuni	» 5
Capi di 2ª classe	» 20		

TABELLA L.

ASSEGNI DI BORDO EVENTUALI

(Articolo 35 del Regolamento)

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono cumulabili con qualsiasi altro assegno.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento, nè delle riduzioni relative alle diverse posizioni amministrative delle navi.

1. - *Assegno per alloggio a terra.*

Agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento e riserva quando non possono alloggiare a bordo della unità su cui sono imbarcati è dovuto un assegno giornaliero pari a un quarto dell'indennità di missione.

L'assegno di cui sopra è dovuto anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi appoggio perchè designati a imbarcare su navi in costruzione o allestimento quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio.

L'assegno è cumulabile con qualsiasi altro assegno d'imbarco ed è dovuto per le sole giornate in cui il personale deve prendere alloggio a terra, comunque non fornito dall'Amministrazione.

2. - *Assegni per comando di guardia*

Ai sottufficiali in comando di guardia per le giornate di effettiva navigazione sono dovuti i seguenti assegni giornalieri:

Capi di 1ª classe	L. 60
Capi di 2ª classe	» 54
Capi di 3ª classe	» 45
Secondi capi	» 40

Segue TABELLA L.

3. — *Assegni per navi in Estremo Oriente.*

Ai sergenti, sottocapi e comuni del C.E.M.M. imbarcati sulle navi in Estremo Oriente sono dovuti i seguenti soprassoldi giornalieri:

Sergenti e sottocapi	L. 90
Comuni di 1ª e 2ª classe	» 45

4. — *Assegno per lavori con fiamma ossidrica o acetilenica.*

Ai militari che eseguono lavori autogeni con la fiamma ossidrica o acetilenica è dovuto un soprassoldo di lire 10 per ogni ora di effettivo lavoro.

Il pagamento si effettua con documento di spesa a carico del capitolo Armamenti navali, in base ad ordine del giorno del Comando di bordo, da cui risulti il numero delle ore di lavoro effettuato.

5. — *Assegno per lavori da carpentiere, calafato e velaio.*

Ai militari adibiti a lavori di carpentiere e calafato, esclusi quelli della categoria carpentieri e velaio, spetta un assegno giornaliero di lire 8 per le sole giornate di effettivo lavoro. Il pagamento si effettua con documenti di spesa a carico del capitolo Armamenti navali, in base ad ordine del giorno del Comando di bordo, da cui risulti il numero delle giornate di lavoro effettivo.

6. — *Assegno ai carbonai eventuali.*

Ai comuni di 2ª classe adibiti al servizio di carbonai eventuali spetta un assegno di lire 45 giornaliero per le sole giornate di effettivo lavoro e nelle sole posizioni di armamento e riserva.

7. — *Assegno per pulizia interna caldaie, doppi fondi e celle vinarie.*

Ai militari delle categorie marinai, fuochisti, furieri S. adibiti ai lavori di pulizia interna delle caldaie, dei doppi fondi e delle celle vinarie, spetta un assegno di lire 20 per le sole giornate di effettivo lavoro. Il pagamento si effettua con documenti di spesa a carico del capitolo Armamenti navali, in base ad ordine del giorno del Comando di bordo, da cui risulti il numero delle giornate di lavoro effettuato.

TABELLA M.

ASSEGNI DI CANCELLERIA

(Articolo 27 del Regolamento)

Numero d'ordine	COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITÀ DEL NAVIGLIO DELLO STATO	Quote mensili Lire
A	1 Comando in capo di armata 2 Comando in capo di squadra 3 Comando di divisione 4 Comando di flottiglia e gruppi navali corrispondenti 5 Comando di squadriglia e gruppi navali corrispondenti 6 Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio superiore a 1.200 uomini 7 Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 900 a 1.200 uomini 8 Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 600 a 900 uomini 9 Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 400 a 599 uomini 10 Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 175 a 399 uomini 11 Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 100 a 174 uomini 12 Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 75 a 99 uomini 13 Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 50 a 74 uomini 14 Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 20 a 49 uomini 15 Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio inferiore a 20 uomini	22.050 16.536 5.511 1.830 1.101 7.350 5.511 4.410 3.675 2.940 2.205 1.836 1.470 918 366
B	Per i comandi navali da cui direttamente dipendono le unità complesse o le unità singole sottoindicate sono stabilite inoltre le seguenti quote ag- giuntive : 1 Per ogni squadra 2 Per ogni divisione 3 Per ogni flottiglia o gruppo navale corrispondente 4 Per ogni squadriglia o gruppo navale corrispondente 5 Per ogni unità	1.836 1.575 735 294 183
C	Per i gruppi amministrativi costituiti presso le sedi militari marittime sono stabiliti assegni con esclusione di quelli spettanti alle singole unità del gruppo in base alla lettera A) : 1 Gruppi composti di 10 unità o meno 2 Gruppi di oltre 10 unità	918 1.284

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 16,40.